



Delibera della Giunta Regionale n. 82 del 06/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 2 Tutela dell'ambiente

Oggetto dell'Atto:

EMISSIONI IN ATMOSFERA. ADOZIONE AUTORIZZAZIONI GENERALI, PREVISTE DALL'ART. 272, COMMI 2 E 3, PER GLI IMPIANTI E LE ATTIVITA' DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E S.M.I..

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

a. che l'art. 269, comma 1, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni, così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

b. che, ai sensi dell'art. 272, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti e le attività di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del citato decreto, l'autorità competente deve adottare, entro 5 anni dall'entrata in vigore della Parte quinta del D.Lgs. 152/2006, apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali, per ogni singola categoria, devono essere stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli;

c. che, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata, la Regione Campania è competente all'adozione delle autorizzazioni generali per gli impianti e le attività, di cui al punto precedente, siti nel proprio territorio;

d. che i valori limite delle emissioni e le prescrizioni da stabilirsi in base alle migliori tecniche disponibili non possono essere meno restrittivi di quelli previsti dagli allegati 1,2,3 e 5 alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

e. che per le sostanze non rientranti nei citati allegati l'autorizzazione generale deve stabilire appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente;

CONSIDERATA la necessità di semplificare le procedure amministrative riferite alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti e le attività richiamati nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., conformemente a quanto disposto dalla norma legislativa e nell'osservanza della tempistica ivi indicata;

DATO ATTO che non è possibile aderire all'autorizzazione generale:

a) in caso di emissioni di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal Decreto Legislativo 3 febbraio 1997 n°52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60 e R61;

RITENUTO

a. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'autorizzazione di carattere generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 dello stesso decreto;

b. Di rimandare a successivi decreti del dirigente dell'Area 05 l'approvazione delle schede tecniche riferite agli impianti ed attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.,

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152;
- b. il Decreto Legislativo 26 giugno 2010, n°128;
- c. la L.R. 4 Luglio 1991, n°11;

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. Adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 272, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, l'autorizzazione di carattere generale relativa agli impianti e attività in deroga di cui all'art. 272 comma 2 dello stesso decreto;
2. Demandare al Coordinatore dell'Area 05 l'approvazione delle schede tecniche riferite agli impianti ed attività individuati nell'elenco di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del D.lgs 152/06 e s.m.i.,
3. Trasmettere il presente provvedimento al Settore 02 Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento ed ai Settori Provinciali Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Avellino (04), Benevento (05), Caserta (06), Napoli (07) e Salerno (08) dell'AGC 05, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale (Area 01 Settore 02) per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul sito web della Regione Campania.